



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ORDINANZA N. **27**

Data: **16/06/2021**

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco

Oggetto:

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO, DA PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA E DA EUPROTTIDE NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

IL SINDACO

Considerato che con l'avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e diffusione di animali infestanti fra le quali: la “processionaria del pino” (*Traumatocampa pityocampa*), la “processionaria della quercia” (*Thaumetopoea processionea*) e l’Euprotide” (*Euproctis chrysorrhoea linnaeus*);

Dato atto che:

- Il D.M 30.10.2007, decreto di lotta obbligatoria, pubblicato sulla G.U. del 16/02/2008, n° 40, dispone all'articolo 1 che la lotta contro la processionaria del pino sia obbligatoria nelle aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali competenti stabiliscono che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;
- Nel territorio regionale della Lombardia (valutazioni ERSAF) non sussistono aree nelle quali la presenza della processionaria del pino sia tale da costituire seria minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e nelle quali, di conseguenza, debbano essere applicate per finalità fitosanitarie norme di lotta obbligatoria all'insetto;
- Viene ricordato inoltre che lo stesso D.M. all'articolo 4, specifica che nei casi di rischi per la salute di persone e animali gli interventi di profilassi siano disposti dall'autorità sanitaria competente (ovvero dal Sindaco del Comune in cui ricadono gli alberi infestati) secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Dato atto che si ritiene opportuno applicare i predetti indirizzi sul territorio comunale al fine di promuovere la “*Lotta alla infestazione da processionaria ed euprotide*”;

Considerato che le forme larvali adulte dei predetti lepidotteri possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli larvali sono fortemente urticanti, pericolosi al contatto sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie e possono causare nell'uomo reazioni epidermiche e reazioni allergiche, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto quindi di limitare l'efficacia temporale del presente provvedimento all'anno 2021 riservandosi ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Visti gli artt. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n.267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

ORDINA

- a tutti i proprietari, amministratori di condominio o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio comunale di effettuare le opportune verifiche sui propri alberi, al fine di accertare la presenza dei tipici nidi bianchi della “Processionaria”, solitamente presenti sulle parti apicali ed assolate delle chiome degli alberi maggiormente soggetti all’attacco parassitario del lepidottero quali il Pino nero (*Pinus nigra*), il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), il pino strobo (*Pinus strobus*), senza però trascurare altre aghifoglie, quali – a titolo esemplificativo, il Cedro dell’Himalaia (*Cedrus deodara*), il cedro dell’Atlante (*Cedrus atlantica*) e larice (*Larix decidua*) ed altri congneri;
- nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al precedente punto 1., fosse accertata la presenza di “nidi” di “Processionaria”, i soggetti sopra individuati dovranno immediatamente provvedere alla rimozione e alla distruzione meccanica a terra dei nidi di processionaria e con l’attivazione della profilassi rivolgendosi a personale idoneamente attrezzato con assoluto divieto di depositare i nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti;

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria sulla pubblica via e di conferire gli stessi nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
- che in caso di inadempienza al D.M 30.10.2007, richiamato in premessa, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, non si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (abrogato con D.Lgs. 2 febbraio 2021, N. 19), quindi si applica l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003 e s.m.i., in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di €.500, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

INVITA

- tutti i proprietari o gestori a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio comunale ad intervenire sugli alberi reiteratamente soggetti alla colonizzazione dell’insetto, mediante preventivi interventi di lotta biologica sulle larve giovani e sensibili a tale forma d’intervento fitosanitario, ovvero a carico delle larve immature poco visibili presenti sulle chiome da fine agosto ai primi di settembre, mediante irrorazione della chioma con formulati a base di un bacillo tossico solo per le larve (*Bacillus thuringiensis* Kurstaki - *Btk*);
- tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio comunale a verificare la possibilità di intervenire con altre tecniche di lotta biologica di prevenzione e contenimento della Processionaria;

DISPONE

1. di dar notizia della presente Ordinanza tramite affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale e tramite pubblici avvisi;

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postcert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

- l'invio del presente provvedimento alla Polizia Locale e all'Area Tecnica per quanto di competenza.

DEMANDA

alla Polizia Locale la verifica del rispetto del contenuto della presente Ordinanza, la contestazione delle eventuali inadempienze e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL SINDACO
GIOVANNI CUCCHETTI